

20_49_1_DPR_163_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2020, n. 0163/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);
- VISTO** l'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative dello Stato concernenti la materia dell'industria, incluse quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese e in particolare per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
- VISTO** in particolare l'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 112/1998, secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, i fondi che le leggi dello Stato destinano alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria sono erogati dalle regioni;
- VISTO** l'articolo 15, comma 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo il quale le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 1329/1965 (di seguito 'legge Sabatini') possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 112/1998;
- VISTO** l'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), secondo il quale sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte ancora spettante, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese previste, tra gli altri, dall'articolo 19 del decreto legislativo 112/1998;
- VISTA** la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002) ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili) e successive modifiche;
- VISTO** il comma 48 del citato articolo 6 della legge regionale 23/2002, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, con quote delle risorse assegnate al fondo per gli incentivi alle imprese previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002, i contributi sulle operazioni di cui alla legge Sabatini;
- VISTO** il proprio decreto del 4 ottobre 2019, n. 0175/Pres., che ha emanato il regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione della Sabatini Friuli Venezia Giulia;
- VISTO** l'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015), ai sensi del quale dopo l'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) è inserito l'articolo 3 bis (Ulteriori interventi a favore delle imprese);
- VISTO** l'articolo 3 bis della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale al fine di sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002 possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale;
- VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- VISTO** l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020 n. 1679;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Documento PRIVO DI VALORE Ufficiale

Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175.

Art. 1 modifica al titolo del DPREg 175/2019

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPREg 175/2019

Art. 3 modifica all'articolo 2 del DPREg 175/2019

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPREg 175/2019

Art. 5 modifiche all'articolo 5 del DPREg 175/2019

Art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPREg 175/2019

Art. 7 sostituzione dell'articolo 7 del DPREg 175/2019

Art. 8 modifiche all'articolo 8 del DPREg 175/2019

Art. 9 modifiche all'articolo 10 del DPREg 175/2019

Art. 10 entrata in vigore

art. 1 modifica al titolo del DPREg 175/2019

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 175/2019, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali>>.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPREg 175/2019

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale

2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e in conformità dell'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese di incentivi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.>>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera f), dopo la parola: <<leasing>> è inserita la seguente: <<finanziario>>;

2) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

<<h bis) "beni ammissibili": macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale, esclusi i beni acquisiti per finalità dimostrative, i beni ceduti in comodato e i beni destinati a essere noleggiati senza operatore;

h ter) "servizi e interventi ammissibili ausiliari": imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni ammissibili, interventi tecnici e strutturali, incluse le opere murarie, necessari all'installazione e al funzionamento di tali beni nonché alla formazione del personale propedeutica all'utilizzo degli stessi;>>;

3) la lettera i) è abrogata.

art. 3 modifica all'articolo 2 del DPR 175/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 175/2019, le parole: <<nella quale sono da utilizzare i macchinari>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla quale sono destinati per il loro utilizzo i beni ammissibili acquisiti con l'operazione finanziaria in riferimento alla quale è concesso l'incentivo>>.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPR 175/2019

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: <<previsto al comma 1,>> sono inserite le seguenti: <<oppure nel caso di soggetti beneficiari che non sono in possesso dei requisiti di PMI,>>;

b) al comma 6, prima delle parole: <<Nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI ovvero>> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI oppure,>>.

art. 5 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili ed eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari>>;

b) al comma 2, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari>> e la parola: <<stessi>> è sostituita dalle seguenti: <<dei beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'iniziativa si intende realizzata quando:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
- 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato;
- 4) gli effetti sono stati emessi;
- 5) il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato interamente erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
- 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato e pagato;
- 4) il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di *leasing*, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di *leasing* è stato stipulato;
- 2) il verbale di consegna dei beni ammissibili nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, è stato sottoscritto dall'utilizzatore, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, che coprono almeno il 25 per cento dei costi dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari. Il costo dei servizi e degli interventi ammissibili ausiliari è compreso nel limite complessivo del 15 per cento del totale dei costi ammissibili.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La spesa ammissibile è data dalla quota del costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperta dall'operazione finanziaria ed è compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperto dall'operazione finanziaria sia superiore a euro 5.000.000, si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 5.000.000.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: <<relativi all'IVA>> sono inserite le seguenti: <<, salvo questa non costituisca un costo non recuperabile,>>;

e) al comma 6, la parola: <<onnicomprensivo>> è sostituita dalle seguenti: <<annuo nominale (TAN)>>;

f) al comma 7, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili>>;

g) al comma 8, le parole: <<macchinari, il costo dei macchinari>> sono sostituite dalle seguenti: <<beni ammissibili e dagli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari>>;

h) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

8 ter. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

8 quater. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali ammissibili.

8 quinquies. Ad eccezione del caso in cui gli incentivi sono concessi a una grande impresa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, se sono rispettate le seguenti condizioni le acquisizioni di beni ammissibili possono riguardare beni usati:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;
- b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;
- c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

8 sexties. La congruità dei costi concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 8 quinquies è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dal soggetto richiedente.>>.

art. 7 sostituzione dell'articolo 7 del DPRReg 175/2019

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 è sostituito dal seguente:

<<1. L'incentivo è finalizzato ad agevolare l'acquisizione dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari per mezzo delle operazioni finanziarie.

2. L'incentivo è pari al massimo a:

- a) il 10 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a euro 500.000;
- b) il 7,5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 500.000 e non superiore a euro 2.500.000;
- c) il 5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 2.500.000.>>.

art. 8 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, le domande di attivazione dell'intervento incentivante possono essere presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti anche dopo l'avvio dell'iniziativa e gli incentivi

possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.>>;

b) al comma 2, le parole: <<cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<attivazione dell'intervento incentivante>> e dopo le parole: <<dall'avvio dell'iniziativa>> sono inserite le seguenti: <<ovvero, nel caso di cui al comma 1 bis, entro il termine di 12 mesi dalla presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante da parte dell'impresa,>>;

c) al comma 11, le parole: <<In conformità all'articolo 33, comma 6, della legge 7/2000,>> sono soppresse;

d) al comma 16, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari>>.

art. 9 modifiche all'articolo 10 del DPR 175/2019

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili>>;

b) al comma 1, lettera f), le parole: <<del macchinario>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei beni ammissibili>>.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.